
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

D.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 25 GIU.2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1743 del 22 GIU.2017

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE.

OGGETTO: RIMBORSO SPESE, EX ART. 25 CCNL DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA SVOLTA PER IL PROCEDIMENTO PENALE N.° 1408/2011 R.G.N.R. DAVANTI AL TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI DELLA DIPENDENTE DR.SSA G.N., DIRIGENTE MEDICO Matr. 71856

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

Il 22 GIU.2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- D.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrativa dell'U.O.C. Affari Generali, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità sulla base della documentazione e dei dati forniti dagli uffici interessati;

Premesso che la Dr.ssa G.N., matr.71856, con nota prot. n.° E - 0009163 del 11/04/2017 chiedeva il rimborso delle spese dallo stesso sostenute per la sua difesa, nel procedimento penale avanti il Tribunale di Ragusa con il n.° 1408/2011 R.G.N.R., avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli artt. 590 e 583 c.p.;

Preso atto che con il Decreto di Archiviazione reso in data 24/11/2014 dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa e depositato il 24/11/2014, prodotto dall'istante in una domanda di rimborso, in capo alla stessa per il reato ascrittogli ha ritenuto che non sussistono elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio;

Atteso che l'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N., ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, è così disposto:

1. *L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*

2. *Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*

3. *L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*

4. *E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.*

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù del richiamato art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Amministrativa e Tecnica, nonché dell'art. 26 del CCNL dell'8.6.2000 per la dirigenza medica e dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, nella misura disposta da direttive aziendali vigenti ed oggi in virtù del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015;

Dato atto che la Dr.ssa G.N. viene autorizzata dall'Azienda per un solo difensore di fiducia e un solo consulente tecnico di parte e nella misura del valore minimo stabilito dai parametri di liquidazione attuali;

Vista la parcella n.° 08 del 03/09/2013 emessa per l'importo di € 1.170,00 esente da IVA perché in regime fiscale di vantaggio, compresa di CPA rilasciata per quietanza dall'Avv. Ivan Albo dello Studio Associato Trantino, corrisposte dalla Dirigente medico in questione per il processo penale in cui il professionista lo ha assistito;

sentiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- **Accogliere** l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dalla Dr.ssa G.N. Dirigente Medico, matr.71856, descritta in premessa, definito con Decreto di Archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Ragusa del 24/11/2014 di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
- **Liquidare e pagare** la somma di € 1.170,00, documentata dalla fatture n. 08 del 03/09/2013, dell' Avv. Ivan Albo dello Studio Associato Trantino alla dirigente medico Dr.ssa G.N., le cui generalità sono secretate a tutela della privacy e possono essere visionate nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 202020201 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" che ne presenta la disponibilità.

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>10512</u>		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			